Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 14 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1966, n. 931.
Aumento del limite d'impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri . . . . Pag. 5811

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 932.
Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 . Pag. 5811

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 933.
Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'art. 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 . . . . . . Pag. 5812

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 934.
Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . Pag. 5812

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 935.
Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile . . Pag. 5813

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 936.
Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere nelle strade statali. Pag. 5813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1966, n. 937.
Modifica all'art. 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660. Pag. 5813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966, n. 938.
Autorizzazione alla S.p.A. Silos Livornesi, con sede in Genova, a esercitare un deposito franco nel porto di Livorno . . . . Pag. 5814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 939.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 5814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966.
Rinnovazione del Consiglio superiore dell'aviazione civile. Pag. 5815

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1966.
Istituzione del Comitato centrale, dei Comitati provinciali e delle Commissioni provinciali di riscontro per l'erogazione dei fondi raccolti in favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 . . . . . . Pag. 5816

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1966.
Modalità relative alla denunzia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e determinazione dei valori di quantità totale di radioattività delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 . . . . Pag. 5817

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del comune di Sorso (Sassari) . . . Pag. 5820

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1966.
Classificazione tra le statali della strada n. 510 « Sebina orientale » . . . . Pag. 5821

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di La Thuile . . . . Pag. 5821

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1966.
Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni . . Pag. 5823

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1966.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pietrabbondante (Campobasso) . . . . Pag. 5823

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1966.
Revoca del decreto ministeriale 18 giugno 1966 concernente la chiusura della officina farmaceutica della ditta I.F.E. - Istituto Farmacoterapico Emiliano, con sede in Brescia . . . . Pag. 5824

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1966.
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Gandellino (Bergamo) . Pag. 5824

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 5825

Ministero del tesoro: Esito di ricorso . . . Pag. 5825

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorsi . Pag. 5825

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 5825
Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5825
Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5825
Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5825
Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5825
Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5825
Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 5825
Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5825
Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Uta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Siurgus Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 5826
Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 5826

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Perugia. Pag. 5827

Ministero del tesoro: Concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 5827

Ministero dell'interno:
Nomina di due membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . . Pag. 5829
Conferma nell'incarico di un membro aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno . . Pag. 5830

Ministero della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova . . . . Pag. 5830
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia . . . . Pag. 5830

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico), dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi . . . . Pag. 5830

Ufficio medico provinciale di Pavia:
Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia. Pag. 5830
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Pavia . . . . . . Pag. 5830

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1966, n. 1.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1966 Pag. 5831

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 2.
Ulteriori norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica . . . . Pag. 5831

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 3.
Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo . . . . Pag. 5832

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1966, n. 931.

Aumento del limite d'impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.

Art. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e fino all'esercizio 1999 in ragione di lire annue 132.000.000.

All'onere di lire 132 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, ed a quello di pari importo a carico dell'esercizio 1966 si provvede, rispettivamente, con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile, e mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 932.

Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a « valente ».

Art. 2.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 3.

I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio.

In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica.

Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, l'esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica, di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, numero 88.

Art. 4.

La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non è obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche.

Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attività scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica.

Art. 5.

In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

All'atto della entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento.

Art. 6.

L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non può essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.

Art. 7.

I corsi di cui al precedente articolo 1 sono istituiti soltanto per il triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 ottobre 1966, n. **933.**

Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'art. 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1965 è autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, con riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE — PRETI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 ottobre 1966, n. **934.**

Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967, il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera *b*), della legge 25 novembre 1957, numero 1176, a favore della Cassa unica per gli assegni familiari è devoluto, nella misura stabilita dalla legge 17 dicembre 1958, n. 1206, al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli in aumento del contributo dello Stato previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, è dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

A far tempo dallo stesso periodo di paga l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponderà periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, senza spese, le somme corrispondenti al gettito del contributo addizionale di cui al precedente comma.

I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti, a cura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tra l'Istituto stesso e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli di dette Provincie per quanto attiene al contributo di cui al primo comma, ed in relazione al numero complessivo degli assicurati per quanto concerne il contributo di cui al secondo comma.

Art. 2.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sono conferite all'Istituto stesso e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti, nonchè dei libri contabili e altri documenti di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 3.

Nei casi di inadempienza degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2 della presente legge, nonchè nei casi in cui il datore di lavoro non provvede, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni, al pagamento dei contributi relativi ai periodi di paga scaduti in ciascun mese, ovvero nei casi di omesso o insufficiente versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23, primo e terzo comma, e nell'articolo 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Sono abrogati gli articoli 10 e il secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 gennaio 1952, n. 35.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. **935**.
Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 2.

Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. **936**.
Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere nelle strade statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli.

Nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli stessi.

Per l'esame dei titoli e l'assegnazione del punteggio sarà nominata dal Ministro per i lavori pubblici, presso ogni compartimento, una Commissione presieduta dall'ispettore compartimentale e composta di due membri, scelti tra i funzionari direttivi o, in caso di indisponibilità, di concetto, in servizio presso il compartimento. Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario, appartenente alla carriera di concetto, nominato dal Ministro e scelto tra i dipendenti dell'Azienda.

Alla compilazione della graduatoria unica definitiva provvederà una Commissione centrale nominata dal Ministro per i lavori pubblici, composta da un ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e da due membri scelti fra i funzionari dell'Azienda stessa, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario verranno espletate da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di prima classe, appartenente all'A.N.A.S. ».

Art. 2.

E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici — Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — di applicare ai concorsi già banditi la norma contenuta nel precedente articolo.

Ove si valga di tale facoltà, il Ministro per i lavori pubblici provvede con propri decreti alla nomina delle Commissioni ai sensi del precedente articolo ed alla modificazione ed all'integrazione dei bandi di concorso con le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo stesso. Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro il quale i candidati ammessi al concorso possono completare, con riferimento ai titoli valutabili, la documentazione già prodotta.

L'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo comporta l'annullamento delle valutazioni fatte dalle Commissioni esaminatrici e delle prove eventualmente sostenute dai candidati.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1966, n. **937**.
Modifica all'art. 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge n. 278 del 30 giugno 1901;

Visto il regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e la giustizia;

Decreta:

Articolo unico

All'articolo 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, nella locuzione « sono punite con l'ammenda fino a lire 300 e con l'arresto » la congiunzione *e* è sostituita dalla congiunzione *o*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966, n. 938.

Autorizzazione alla S.p.A. Silos Livornesi, con sede in Genova, a esercitare un deposito franco nel porto di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la determinazione n. 19035 in data 15 gennaio 1940, del Ministro per le finanze, con la quale fu concesso alla S.p.A. Silos Livornesi, con sede in Genova, di esercitare in regime di deposito franco un silos sito nel porto di Livorno, via Cinta Esterna;

Vista l'istanza in data 23 gennaio 1963, con la quale detta Società ha chiesto che venga formalmente regolarizzata la concessione di cui sopra e che le sia inoltre concesso di ampliare il deposito franco con un nuovo corpo di fabbrica, unito per un lato al preesistente silos, comprendente n. 80 celle;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno e dal comune di Livorno rispettivamente con la deliberazione n. 7 del 24 gennaio 1963 e con la deliberazione n. 11301 dell'11 febbraio 1963;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.A. Silos Livornesi, con sede in Genova, è autorizzata a esercitare un deposito franco costituito dal silos sito nel porto di Livorno, via Cinta Esterna, di cui alla determinazione del Ministro per le finanze citata nelle premesse del presente decreto, e dal corpo di fabbrica di recente costruzione comprendente n. 80 celle, adiacente al silos, meglio descritti nelle planimetrie allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 12 agosto 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PRETI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 939.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il contenuto degli articoli 118, 121, comma secondo, 123, 124, 125, comma quarto, 126, 128, comma terzo, 129, primo comma — relativi alla Scuola di perfezionamento in Archeologia classica e studi sul Dramma antico — è abrogato e sostituito nel modo seguente:

Art. 118. — « Alla Facoltà di lettere e filosofia è annessa una Scuola di perfezionamento in Archeologia classica e in Studi sul dramma antico.

La Scuola ha lo scopo di promuovere la cultura archeologica, e di fornire ai laureati nelle discipline classiche delle Università italiane e straniere il mezzo di approfondire le loro conoscenze archeologiche con particolare riferimento alla Sicilia. Si propone, inoltre il compito di promuovere lo studio dei problemi relativi al teatro antico, e di fornire agli studiosi di discipline classiche e filosofiche il mezzo di approfondire le loro conoscenze nel campo dell'antica drammaturgia ».

Art. 121 (comma 2°). — « Il Consiglio di amministrazione ha il compito di attribuire ogni anno gli incarichi di insegnamento della Scuola su proposta del Consiglio

direttivo, che si riserva la facoltà di proporre per l'insegnamento cultori specializzati nel campo delle discipline della Scuola. Studiosi stranieri potranno essere chiamati a tenere seminari e conferenze ».

Art. 123. — « I corsi di perfezionamento in Archeologia classica e in Studi sul dramma antico hanno la durata di due anni.

Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica:

1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale);
2) Topografia antica (biennale);
3) Paletnologia;
4) Storia della Sicilia antica e medioevale;
5) Epigrafia greca e romana;
6) Numismatica greca e romana;
7) Antichità greche e romane;
8) Filologia classica;
9) Archeologia tardo-antica e alto-medioevale;
10) Storia dell'arte bizantina.

Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in Studi sul Dramma antico:

1) Filologia classica (biennale);
2) Storia antica;
3) Epigrafia greca e romana;
4) Scenotecnica e regia teatrale;
5) Storia e poetica del teatro classico nelle letterature moderne;
6) Metrica classica;
7) Musica e danza classica;
8) Antichità greche e romane;
9) Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
10) Topografia antica.

Art. 124. — Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica sono ordinati secondo il seguente piano di studi:

1° *Anno*:

1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (1° corso);
2) Topografia antica (1° corso);
3) Paletnologia;
4) Storia della Sicilia antica e medioevale;
5) Epigrafia greca e romana;
6) Antichità greche e romane;
7) Filologia classica.

2° *Anno*:

1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (2° corso);
2) Topografia antica (2° corso);
3) Numismatica greca e romana;
4) Archeologia tardo-antica e alto-medioevale;
5) Storia dell'arte bizantina ».

Art. 125 (comma 4°). — « Tutti gli insegnamenti hanno particolare riferimento alla Sicilia ».

Art. 126. — Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Studi sul dramma antico sono ordinati come segue:

1° *Anno*:

1) Filologia classica (1° corso);
2) Storia antica;
3) Epigrafia greca e romana;
4) Antichità greche e romane;
5) Topografia antica;
6) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

2° *Anno*:

1) Filologia classica (2° corso);
2) Scenotecnica e regia teatrale;
3) Storia e poetica del teatro classico nelle letterature moderne;
4) Metrica classica;
5) Musica e danza classica.

Tutti gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Studi sul Dramma antico debbono essere orientati su problemi del teatro classico e sono accompagnati da opportune esercitazioni e sopraluoghi nei teatri classici di maggiore rinomanza. Sono previsti inoltre, ogni anno, speciali corsi di conferenze tenuti da insigni studiosi italiani e stranieri ».

Art. 128 (comma 3°). — « L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi predetti e che non abbia superato gli esami prescritti, non viene ammesso agli esami di diploma ».

Art. 129 (comma 1°). — « Alla fine del II anno gli iscritti al corso di Archeologia classica conseguono il diploma di perfezionamento dopo aver presentato e discusso una dissertazione sulle seguenti materie:

1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana; 2) Topografia antica; 3) Paletnologia; 4) Epigrafia greca e romana; 5) Numismatica greca e romana; 6) Archeologia tardo-antica ed alto-medioevale. Gli iscritti al corso di studi sul dramma antico conseguono il relativo diploma dopo aver presentato e discusso una dissertazione in una delle seguenti materie: 1) Filologia classica; 2) Antichità greche e romane; 3) Storia antica; 4) Epigrafia greca e romana; 5) Metrica classica.

L'iscritto che volesse presentare una dissertazione in materia del suo gruppo non compresa tra quelle sopra indicate, deve farne motivata richiesta al Consiglio direttivo. Qualora ottenga l'autorizzazione, è obbligato a presentare anche una tesina in una delle materie prescritte nel precedente comma, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966.

Rinnovazione del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, con il quale è stato costituito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, occorre procedere — per compiuto triennio — alla rinnovazione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Viste le designazioni prescritte dall'art. 7 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 7 ottobre 1966 il prof. ing. Cesare Cremona è nominato presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data di cui all'art. 1 del presente decreto, sono nominati membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile i signori:

Santini generale Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Bernabei dott. Gilberto, consigliere di Stato;

Gentile avv. Giovanni, sostituto avvocato generale dello Stato;

Borin dott. Ottorino, consigliere d'Ambasciata del Ministero degli affari esteri;

Monti dott. Vittorio, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze;

Di Rienzo dott. Eduardo, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Faggioni dott. ing. Loris, presidente della 5ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Caruso dott. Angelo, direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Gambelli dott. Enrico, ispettore generale del Ministero dell'industria e commercio;

Accorinti dott. Domenico, ispettore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Lauriti dott. Silvio, ispettore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

Graziano dott. Felice, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Del Gaudio dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Martinez dott. Michele, ispettore generale addetto al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Tomasino prof. dott. Salvatore, esperto;

Cacopardo prof. dott. Salvatore, esperto;

Regoli gen. Giovanni, esperto;

Crescimanni col. ing. Adriano, esperto;

Gabriele prof. dott. Mariano, esperto;

Ferrari comandante Agostino, esperto designato dall'Associazione nazionale piloti dell'aviazione civile;

Liatti gen. Renato, del Ministero della difesa (Aeronautica).

Villa gen. Giulio Cesare, del Ministero della difesa (Aeronautica).

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966
Registro n. 6 Bilancio Trasporti (I.G.A.C.), foglio n. 76

(9141)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1966.

Istituzione del Comitato centrale, dei Comitati provinciali e delle Commissioni provinciali di riscontro per l'erogazione dei fondi raccolti in favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che, in conseguenza delle alluvioni recentemente verificatesi in gran parte del territorio nazionale, cominciano ad affluire, dall'Italia e dall'estero, in una generosa gara di solidarietà, numerose offerte di Enti e privati, da destinare al soccorso delle popolazioni sinistrate;

Ritenuta l'opportunità di promuovere la costituzione di un Comitato centrale, con il compito di stabilire i criteri per la ripartizione dei fondi raccolti, da destinare in parte alle Casse erogatrici di provvidenze in favore dei lavoratori ed in parte ad appositi Comitati da istituire nelle singole Provincie colpite per la distribuzione di soccorsi in favore delle popolazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Comitato centrale con il compito di stabilire i criteri per la ripartizione dei fondi raccolti, da destinare in parte alle Casse erogatrici di provvidenze in favore dei lavoratori ed in parte ai Comitati provinciali di cui al successivo art. 2 istituiti per la distribuzione dei soccorsi in favore delle popolazioni sinistrate.

Il Comitato è composto come segue:

Presidente:

Ministro per l'interno.

Componenti:

Ministro per il bilancio;

Ministro per la pubblica istruzione;

Ministro per i lavori pubblici;

Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Ministro per la sanità;

Presidente della Corte di cassazione;

Presidente del Consiglio di Stato;

Presidente della Corte dei conti;

Presidente della Federazione nazionale della stampa italiana.

Art. 2.

Nelle Provincie tra le quali verranno ripartiti i fondi raccolti, a norma del precedente art. 1, l'erogazione dei fondi stessi sarà curata da apposito Comitato provinciale, nominato dal Prefetto e costituito come segue:

Presidente:

Prefetto della Provincia.

Componenti:

Presidente dell'Amministrazione provinciale;

Sindaco del Comune capoluogo;

Non più di sette Sindaci dei Comuni colpiti, designati dal Consiglio provinciale, o, in mancanza, dal Prefetto;

Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Ispettore provinciale dell'agricoltura;

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Presidente del Comitato provinciale della C.R.I.;

Presidente dell'Ente provinciale per il turismo.

Art. 3.

I rendiconti relativi alla gestione dei fondi assegnati a ciascuna Provincia saranno sottoposti ad apposite Commissioni di riscontro, nominate dal prefetto e composte come segue:

1) un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte stessa, con funzioni di Presidente;

2) un funzionario dell'Amministrazione del tesoro, designato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro;

3) un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dal Presidente del Tribunale del capoluogo.

La Commissione di riscontro assiste ai lavori del Comitato provinciale.

Art. 4.

Gli incarichi di cui al presente decreto hanno carattere gratuito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1966

MORO

(9225)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1966.

Modalità relative alla denunzia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e determinazione dei valori di quantità totale di radioattività delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità relative alla denunzia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, dianzi indicato;

Ritenuta altresì la necessità di determinare i valori di quantità totale di radioattività o di peso delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, numero 1704;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

Sezione I
Denunzia di detenzione

Art. 1.

I detentori di materie radioattive naturali o artificiali, comunque confezionate, anche se contenute in apparecchi o in altri prodotti, hanno l'obbligo di effettuarne la denunzia nei modi e per le quantità stabiliti con il presente decreto in esecuzione, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; e dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185.

Art. 2.

L'obbligo della denunzia, di cui al precedente art. 1, sussiste quando la quantità totale di radioattività delle materie radioattive detenute eccede i seguenti valori:

a) 10 millicurie per uno dei nuclidi di radiotossicità molto elevata, compresi nel gruppo I della tabella allegata al presente decreto. Per le sorgenti sigillate di Radio 226 (Ra^{226}): 300 millicurie;

b) 100 millicurie per uno dei nuclidi di radiotossicità elevata, compresi nel gruppo II della tabella allegata al presente decreto. Per lo Iodio 131 (I^{131}): 300 millicurie;

c) 1 curie per un dei nuclidi di radiotossicità moderata, compresi nel gruppo III della tabella allegata al presente decreto;

d) 10 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità debole, compresi nel gruppo IV della tabella allegata al presente decreto.

L'obbligo della denunzia, di cui al precedente art. 1, non sussiste per le materie radioattive che si aggiungono a reintegro di quelle già denunziate e la cui quantità di radioattività non sia superiore ai valori fissati nel comma precedente. Peraltro, per le materie radioattive in questione rimangono ferme le disposizioni di cui al successivo art. 4, nonchè quelle relative all'aggiornamento della denunzia e alla tenuta della contabilità quando si verificano le condizioni all'uopo previste nella Sezione II del presente decreto.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, i nuclidi radioattivi non compresi nella tabella sopra indicata e la cui radiotossicità sia sconosciuta o controversa debbono essere considerati come aventi radiotossicità molto elevata e appartenenti, quindi, al gruppo I della suddetta tabella.

Art. 4.

In caso di più nuclidi radioattivi aventi uguale radiotossicità ed elencati, pertanto, nel medesimo gruppo della tabella allegata, la quantità totale di radioattività rilevante agli effetti del presente decreto è data dalla somma delle quantità di radioattività di ciascun nuclide.

In caso di più nuclidi radioattivi aventi differente radiotossicità ed elencati, pertanto, in distinti gruppi della tabella allegata, la quantità totale di radioattività rilevante agli effetti del presente decreto si ha quando la somma dei rapporti tra le quantità di radioattività di ciascun nuclide e la quantità limite fissata per ciascuno di essi risulta superiore ad 1.

Art. 5.

La denunzia di detenzione, da farsi ai sensi del presente decreto, deve essere trasmessa, in triplice copia, entro cinque giorni dall'entrata in possesso delle materie radioattive, al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

La denunzia deve contenere le seguenti indicazioni per ciascuna materia radioattiva:

1) nome e indirizzo del detentore;

2) luogo di detenzione;

3) data di entrata in possesso;

4) quantità in peso;

5) attività in curie;

6) composizione e formula chimica;

7) stato fisico;

8) nome e indirizzo del fornitore;

9) nome e indirizzo del vettore che ha effettuato il trasporto.

Sezione II

Aggiornamento delle denunzie e tenuta della contabilità

Art. 6.

I detentori di materie radioattive naturali o artificiali, comunque confezionate, anche se contenute in apparecchi o in altri prodotti, hanno l'obbligo di aggiornare le denunzie di detenzione al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; e di tenere la contabilità delle suddette materie nei modi e per le quantità stabiliti con il presente decreto in esecuzione dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 7.

Nel caso di detenzione di « sorgenti sigillate » quali definite dall'art. 5, punto *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, gli obblighi, di cui al precedente art. 6, sussistono quando la quantità totale di radioattività delle materie radioattive è superiore ai seguenti valori:

a) 300 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità molto elevata, compresi nel gruppo I della tabella allegata al presente decreto;

b) 3000 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità elevata, compresi nel gruppo II della tabella allegata al presente decreto;

c) 30.000 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità moderata, compresi nel gruppo III della tabella allegata al presente decreto;

d) 300.000 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità debole, compresi nel gruppo IV della tabella allegata al presente decreto.

Art. 8.

Nel caso di detenzione di « sorgenti non sigillate » quali definite dall'art. 5, punto *q*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, gli obblighi di cui al precedente art. 6, sussistono quando la quantità totale di radioattività delle materie radioattive è superiore a un tremillesimo dei valori indicati nel precedente art. 7.

Art. 9.

Per ottemperare all'obbligo dell'aggiornamento delle denunzie, i detentori di materie radioattive, soggetti alle disposizioni dei precedenti articoli 7 e 8 del presente decreto, debbono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, nei modi indicati per la denunzia nel precedente art. 5, un riepilogo, in triplice copia, di tutte le materie radioattive detenute nel corso dell'anno precedente. Detto riepilogo deve contenere, per ciascuna sorgente radioattiva, gli estremi della relativa denunzia di detenzione, ove prescritta, nonchè le seguenti indicazioni:

1) data di eventuale cessazione della detenzione e valore dell'attività a tale data;

2) valore dell'attività al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'aggiornamento della denunzia deve essere effettuato anche se, nel corso dell'anno al quale esso si riferisce, non sono intervenute variazioni; e anche se, nonostante le variazioni intervenute, la quantità totale di radioattività risulti immutata rispetto a quella dell'aggiornamento dell'anno precedente.

Art. 10.

Per ottemperare all'obbligo della tenuta della contabilità, i detentori di materie radioattive soggetti alle disposizioni dei precedenti articoli 7 e 8 del presente decreto, debbono tenere un apposito registro nel quale debbono essere annotati:

A) per la presa in carico:

1) numero progressivo e data dell'operazione;

2) descrizione delle materie, comprendente le seguenti indicazioni: radionuclide, stato fisico, formula chimica, quantità in peso, attività in curie;

3) generalità e indirizzo del fornitore;

4) generalità e indirizzo del vettore che ha effettuato il trasporto;

5) estremi delle comunicazioni concernenti la denunzia e i relativi aggiornamenti annuali.

B) per lo scarico:

1) numero progressivo e data dell'operazione;

2) per consumo (quantità in peso; attività in curie);

3) per trasferimento (quantità in peso; attività in curie; generalità e indirizzo del destinatario; generalità e indirizzo del vettore che ha effettuato il trasporto).

C) per la rimanenza:

quantità in peso; attività in curie.

Ai fini della tenuta della contabilità può essere istituito un unico registro per più materie radioattive o registri separati per ciascuna di esse.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del presente decreto, concernenti la denunzia di detenzione, l'aggiornamento delle denunzie e la tenuta della contabilità delle materie radioattive, non si applicano alle materie fissili speciali, alle materie grezze e ai minerali, che formano oggetto di separata disciplina.

Sezione III

Impiego

Art. 12.

L'autorizzazione ministeriale per l'impiego di isotopi radioattivi (comunque confezionati, anche se contenuti in apparecchi o in altri prodotti), prescritta dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, deve essere chiesta quando la quantità totale di radioattività dei suddetti isotopi radioattivi è superiore ai valori stabiliti con il presente decreto.

Art. 13.

Nel caso di impiego di « sorgenti sigillate » quali definite dall'art. 5, punto *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'obbligo, di cui al precedente art. 12, sussiste quando la quantità totale di radioattività delle materie radioattive è superiore ai valori fissati nel precedente art. 7 del presente decreto.

Art. 14.

Nel caso di impiego di « sorgenti non sigillate » quali definite dall'art. 5, lettera *q*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'obbligo, di cui al precedente art. 12, sussiste quando la quantità di radioattività delle materie radioattive è superiore ai valori fissati nel precedente art. 8 del presente decreto.

Art. 15.

Per l'impiego degli isotopi radioattivi valgono le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3 e 4 del presente decreto.

Sezione IV

Disposizioni comuni

Art. 16.

Nel caso in cui la stessa persona detenga o impieghi materie radioattive in località diverse, gli adempimenti prescritti dal presente decreto debbono essere assolti separatamente per ciascun luogo in cui le suddette materie radioattive sono detenute o impiegate.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti dei seguenti nuclidi radioattivi, quali che siano i quantitativi detenuti o impiegati: Neodimio 144 (Nd^{144}), Samario 147 (Sm^{147}), Rubidio 87 (Rb^{87}), Indio 115 (In^{115}), Renio 187 (Re^{187}), nonchè Potassio naturale e suoi composti.

Art. 18.

La tabella contenente il raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Tabella di ragguppamento dei principali nuclidi radioattvi in relazione alla radiotossicità

Gruppo I. — Nuclidi di radiotossicità molto elevata: Stronzio 90 + Yttrio 90 (Sr^{90} + Y^{90}); Polonio 210 (Po^{210}); Astato 211 (At^{211}); Radio 226 (Ra^{226}); Attinio 227 (Ac^{227}); Radio 228 (Ra^{228}); Torio 228 (Th^{228}); Torio 230 (Th^{230}); Torio 232 (Th^{232}); Nettunio 237 (Np^{237}); Plutonio 238 (Pu^{238}); Plutonio 239 (Pu^{239}); Plutonio 240 (Pu^{240}); Americio 241 (Am^{241}); Plutonio 242 (Pu^{242}); Curio 242 (Cm^{242}); Americio 243 (Am^{243}); Curio 243 (Cm^{243}); Curio 244 (Cm^{244}); Curio 245 (Cm^{245}); Curio 246 (Cm^{246}); Californio 249 (Cf^{249}); Californio 250 (Cf^{250}); Californio 252 (Cf^{252});

Gruppo II. — Nuclidi di radotossicità elevata: Calcio 45 (Ca^{45}); Calcio 47 (Ca^{47}); Ferro 59 (Fe^{59}); Stronzio 89 (Sr^{89}); Yttrio 91 (Y^{91}); Rutenio 106 + Rodio 106 (Ru^{106} + Rh^{106}); Iodio 126 (I^{126}); Iodio 129 (I^{129}); Iodio 131 (I^{131}); Bario 140 + Lantanio 140 (Ba^{140} + La^{140}); Cerio 144 + Praseodimio 144 (Ce^{144} + Pr^{144}); Samario 151 (Sm^{151}); Europio 152 (Eu^{152} 13 anni); Europio 154 (Eu^{154}); Europio 155 (Eu^{155}); Tulio 170 (Tm^{170}); Mercurio 203 (Hg^{203}); Bismuto 206 (Bi^{206}); Bismuto 207 (Bi^{207}); Piombo 210 (Pb^{210}) + prodotti di filiazione; Bismuto 210 (Bi^{210}); Bismuto 212 (Bi^{212}); Piombo 212 (Pb^{212}); Radio 223 (Ra^{223}); Radio 224 (Ra^{224}); Torio 227 (Th^{227}); Attinio 228 (Ac^{228}); Protoattinio 230 (Pa^{230}); Uranio 230 (U^{230}); Uranio 233 (U^{233}); Torio naturale; Torio 234 + Protoattinio 234 (Th^{234} + Pa^{234}); Uranio 235 (Uranio 234) [U^{235} (U^{234})] — (rischio derivante dal tenore in U^{234}); Uranio 236 (U^{236}); Uranio 238 (U^{238}); Putonio 241 (Pu^{241}); Berkelio 249 (Bk^{249}).

Gruppo III. — Nuclidi di radiotossicità moderata: Sodio 22 (Na^{22}); Sodio 24 (Na^{24}); Fosforo 32 (P^{32}); Zolfo 35 (S^{35}); Cloro 36 (Cl^{36}); Argon 41 (A^{41}); Potassio 42 (K^{42}); Scandio 46 (Sc^{46}); Scandio 47 (Sc^{47}); Scandio 48 (Sc^{48}); Vanadio 48 (V^{48}); Manganese 52 (Mn^{52}); Manganese 54 (Mn^{54}); Ferro 55 (Fe^{55}); Manganese 56 (Mn^{56}); Cobalto 57 (Co^{57}); Cobalto 58 (Co^{58}); Cobalto 58m (Co^{58m}); Cobalto 60 (Co^{60}); Nichel 59 (Ni^{59}); Nichel 63 (Ni^{63}); Rame 64 (Cu^{64}); Nichel 65 (Ni^{65}); Zinco 65 (Zn^{65}); Zinco 69 (Zn^{69}); Zinco 69m (Zn^{69m}); Gallio 72 (Ga^{72}); Arsenico 73 (As^{73}); Arsenico 74 (As^{74}); Selenio 75 (Se^{75}); Arsenico 76 (As^{76}); Arsenico 77 (As^{77}); Bromo 82 (Br^{82}); Kripton 85m (Kr^{85m}); Rubidio 86 (Rb^{86}); Kripton 87 (Kr^{87}); Yttrio 90 (Y^{90}); Stronzio 91 + Yttrio 91 (Sr^{91} + Y^{91}); Stronzio 92 + Yttrio 92 (Sr^{92} + Y^{92}); Yttrio 92 (Y^{92}); Yttrio 93 (Y^{93}); Zirconio 93 (Zr^{93}); Niobio 93m (Nb^{93m}); Zirconio 95 + Niobio 95 (Zr^{95} + Nb^{95}); Niobio 95 (Nb^{95}); Tecnezio 96 (Tc^{96}); Tecnezio 97 (Tc^{97}); Tecnezio 97m (Tc^{97m}); Rutenio 97 (Ru^{97}); Molibdeno 99 (Mo^{99}); Tecnezio 99 (Tc^{99}); Rutenio 103 (Ru^{103}); Palladio 103 + Rodio 103 (Pd^{103} + Rh^{103}); Rutenio 105 (Ru^{105}); Rodio 105 (Rh^{105}); Argento 105 (Ag^{105}); Cadmio 109 + Argento 109 (Cd^{109} + Ag^{109}); Palladio 109 + Argento 109m (Pd^{109} + Ag^{109m}); Argento 110m (Ag^{110m}); Argento 111 (Ag^{111}); Stagno 113 (Sn^{113}); Indio 114m (In^{114m}); Cadmio 115m (Cd^{115m}); Cadmio 115 (Cd^{115}); Antimonio 122 (Sb^{122}); Antimonio 124 (Sb^{124}); Antimonio 125 (Sb^{125}); Stagno 125 (Sn^{125}); Tellurio 125m (Te^{125m}); Tellurio 127m (Te^{127m}); Tellurio 127 (Te^{127}); Tellurio 129m (Te^{129m}); Tellurio 129 (Te^{129}); Bario 131 (Ba^{131}); Tellurio 131m (Te^{131m}); Iodio 132 (I^{132}); Xenon 133 (Xe^{133}); Iodio 133 (I^{133}); Cesio 134 (Cs^{134}); Iodio 134 (I^{134}); Cesio 135 (Cs^{135}); Iodio 135 (I^{135}); Xenon 135 (Xe^{135}); Cesio 136

(Cs^{136}); Cesio 137 + Bario 137m (Cs^{137} + Ba^{137m}); Lantanio 140 (La^{140}); Cerio 141 (Ce^{141}); Praseodimio 142 (Pr^{142}); Cerio 143 (Ce^{143}); Praseodimio 143 (Pr^{143}); Neodimio 147 (Nd^{147}); Promezio 147 (Pm^{147}); Promezio 149 (Pm^{149}); Europio 152 (Eu^{152}, 9 ore); Samario 153 (Sm^{153}); Gadolinio 153 (Gd^{153}); Terbio 160 (Tb^{160}); Olmio 166 (Ho^{166}); Disprosio 166 (Dy^{166}); Erbio 169 (Er^{169}); Tulio 171 (Tm^{171}); Ytterbio 175 (Yb^{175}); Lutezio 177 (Lu^{177}); Afnio 181 (Hf^{181}); Tungsteno 181 (W^{181}); Tantalio 182 (Ta^{182}); Renio 183 (Re^{183}); Tungsteno 185 (W^{185}); Osmio 185 (Os^{185}); Renio 186 (Re^{186}); Renio 188 (Re^{188}); Iridio 190 (Ir^{190}); Osmio 191 (Os^{191}); Platino 191 (Pt^{191}); Iridio 192 (Ir^{192}); Osmio 193 (Os^{193}); Platino 193m (Pt^{193m}); Platino 193 (Pt^{193}); Iridio 194 (Ir^{194}); Oro 196 (Au^{196}); Platino 197 (Pt^{197}); Mercurio 197m (Hg^{197m}); Mercurio 197 (Hg^{197}); Oro 198 (Au^{198}); Oro 199 (Au^{199}); Tallio 200 (Tl^{200}); Tallio 202 (Tl^{202}); Piombo 203 (Pb^{203}); Tallio 204 (Tl^{204}); Radon 220 (Rn^{220}); Torio 231 (Th^{231}); Protoattinio 233 (Pa^{233}); Nettunio 239 (Np^{239});

Gruppo IV. — Nuclidi di radiotossicità debole: Idrogeno 3 (H^{3}); Berillio 7 (Be^{7}); Carbonio 14 (C^{14}); Fluoro 18 (F^{18}); Silicio 31 (Si^{31}); Argon 37 (A^{37}); Cloro 38 (Cl^{38}); Cromo 51 (Cr^{51}); Gemanio 71 (Ge^{71}); Kripton 85 (Kr^{85}); Tecnezio 96m (Tc^{96m}); Zirconio 97 + Niobio 97 (Zr^{97} + Nb^{97}); Niobio 97 (Nb^{97}); Tecnezio 99m (Tc^{99m}); Rodio 103m (Rh^{103m}); Indio 113m (In^{113m}); Indio 115m (In^{115m}); Cesio 131 (Cs^{131}); Cesio 134m (Cs^{134m}); Neodimio 149 (Nd^{149}); Gadolinio 159 (Gd^{159}); Disprosio 165 (Dy^{165}); Erbio 171 (Er^{171}); Osmio 191m (Os^{191m}); Platino 197m (Pt^{197m}); Tallio 201 (Tl^{201}); Uranio naturale e Uranio impoverito.

La lettera *m*, apposta a taluni simboli, indica: metastabile.

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del comune di Sorso (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 maggio 1961, e del 16 gennaio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea del comune di Sorso;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sorso;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una fascia sabbiosa affacciantesi sull'ampio mare, sul cui orizzonte, spesso, s'intravede il profilo montuoso della costa, e da una larga distesa di dune, ove alla più bella flora mediterranea si uniscono secolari ginepri e numerosissimi pini e infine da un dolcissimo paesaggio collinoso degradante lentamente verso la costa, forma quadri naturali di notevole bellezza sia visti dal mare che da terra da molti punti di vista accessibili al pubblico lungo le strade di accesso da Sassari e quelle di comunicazione parallelamente al mare;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Sorso (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona stessa è delimitata nel modo seguente: ad occidente il limite comunale Sassari-Sorso fino al punto di intersecazione della strada provinciale congiungente la cantoniera Li Pedriazzi a Sorso. Tale strada viene seguita fino al punto d'innesto sulla strada statale dell'Anglona (n. 200), che viene seguita fino al ponte sul fiume Silis, detto anche Riu de Sorso. Indi risale detto fiume fino al ponte che unisce la regione S. Elias alla regione Baddebadde Porcheddu, seguendo tale strada verso nord-est fino a che essa s'innesta sul limite comunale fra il comune di Sorso e quello di Sennori. Detto limite del comune di Sorso è seguito fino al mare, toccando via via il limite comunale di Osilo e quello di Castelsardo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Sorso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 agosto 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 maggio 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di maggio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente;

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) Vincoli della zona litoranea del comune di Sorso.

(*Omissis*).

In assenza del presidente il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dei vari punti dell'ordine del giorno, secondo la successione indicata nella lettera di convocazione.

(*Omissis*).

Si passa al n. 4) dell'ordine del giorno relativo al comune di Sorso.

All'unanimità, si decide che tale vincolo deve comprendere tutto il territorio affacciantesi sul mare, secondo i limiti appresso descritti ed indicati nell'allegato grafico 1:25.000.

(*Omissis*).

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Prof. Roberto Carità, *vice-presidente;*
» Aldo Melis,
» Avv. Antonio Sechi;
» Prof. Antonio Porcu;
» Aulio Pisano;
» Dott. Ruggero Mancosu;
» Baingio Nali;
» Antonio Careddu, *segretario.*

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente;

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale delle decisioni rese note con verbale del 16 maggio 1961, relativamente al comune di Sorso.

(*Omissis*).

In assenza del presidente il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, avendo constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 maggio 1961.

Innanzitutto conferma i seguenti limiti relativi alla zona del comune di Sorso descritti e indicati nell'allegato grafico 1:25.000.

I limiti sono i seguenti: ad occidente il limite comunale Sassari-Sorso fino al punto di intersecazione della strada provinciale congiungente la cantoniera Li Pedriazzi a Sorso. Tale strada viene seguita fino al punto d'innesto sulla strada statale dell'Anglona (n. 200), che viene seguita fino al ponte sul fiume Silis, detto anche Riu de Sorso. Indi risale detto fiume fino al ponte che unisce la regione S. Elias alla regione Baddebadde Porcheddu, seguendo tale strada verso nord-est fino a che essa s'innesta sul limite comunale fra il comune di Sorso e quello di Sennori. Detto limite del comune di Sorso è seguito fino al mare, toccando via via il limite comunale di Osilo e quello di Castelsardo.

Aggiunge la motivazione seguente:

Il territorio detto « Platamona » e poi « Marina di Sorso » è costituito da una lunga fascia sabbiosa, dello sviluppo di molti chilometri, affaciantesi sull'ampio mare delle Bocche di Bonifacio e del Golfo dell'Asinara, sul cui orizzonte, spesso, è dato vedere il profilo montuoso della costa. Alle spalle di detta striscia sabbiosa si stende una larga fascia di dune, ove alla più bella flora mediterranea si uniscono secolari ginepri e numerosissimi pini. Tale zona, pur prestandosi a notevoli insediamenti di carattere turistico ed anche residenziale, va tutelata poichè costituisce un quadro naturale di notevole bellezza, sia visto dal mare che da terra, dai molti punti accessibili al pubblico lungo le strade di accesso da Sassari e quelle di comunicazione parallelamente al mare. La regione Tres Montes, che, ad occidente della marina di Sorso, arriva ai confini coi comuni di Osilo e di Castelsardo, è di particolare bellezza per il dolcissimo paesaggio collinoso che porta a digradare lentamente sul mare, e costituisce, sia nel complesso che nei particolari, un quadro naturale di notevole interesse panoramico pieno di punti di vista accessibili al pubblico da cui è possibile godere lo spettacolo di quelle vedute.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sassari, addì 16 gennaio 1963

Roberto Carità;
Sergio Costa;
Lorenzo Ganadu;
Aldo Melis;
Antonio Sechi;
Antonio Careddu, *segretario.*

(8859)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 510 « Sebina orientale ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 164 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 42 « del Tonale e della Mendola » a Darfo-Iseo-innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Mandolossa di Brescia, della lunghezza di km. 50+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 42 « del Tonale e della Mendola » a Darfo-Iseo-innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Mandolossa di Brescia, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 510 « Sebina orientale ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Registro n. 21 *Lavori pubblici, foglio n.* 357

(8950)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di La Thuile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 settembre 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dal colle San Carlo al colle del Piccolo San Bernardo nel comune di La Thuile;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di La Thuile;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè formata da pinete che si susseguono ai pascoli, da declivi che si alternano ai pianori, da caratteristici laghi alpini che danno vita a bellissimi salti d'acqua e cascate, costituisce un quadro naturale e panoramico di eccezionale bellezza, comprendente oltre i punti di belvedere — dai quali si gode lo spettacolo delle alte montagne e ghiacciai che fanno corona all'abitato di La Thuile — le cascate del Rutor che, coi numerosi salti d'acqua, formano bellissimi quadri naturali, il lago di Varney, i resti del Cromlech celtico al colle del Piccolo San Bernardo, la verde conca e le folte pinete che fanno da sfondo al massiccio ed al ghiacciaio del Rutor;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di La Thuile (Aosta) che va dal colle San Carlo al colle del Piccolo San Bernardo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine: parte particella n. 17 del foglio XIX, attraversamento torrente Varney, parte particella 19 del foglio XIX, attraversamento strada campestre, con il foglio XIX, con il foglio XI, con il foglio XII, con il confine del comune di Pré Saint Didier, con il confine del comune di Morgex, con parte delle particelle n. 564 e 566 del foglio VIII, attraversamento strada nazionale di Plan Pra, parte particelle nn. 577 e 578 del foglio VIII, con il foglio XVIII, con il foglio XXIV, parte particella n. 15 del foglio XXIV, con il foglio XXX, con la particella n. 2 del foglio XXIX, parte particella n. 2 del foglio XXIX, parte particella n. 1 del foglio XXVIII, con il foglio XXVIII, con il confine di Stato con la Francia, parte della particella 7a) del foglio XXV, attraversamento torrente Torvera, con il torrente Torvera, con la particella n. 4 del foglio XIX, fino al ricongiungersi a parte della particella 17 del foglio XIX.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di La Thuile provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 23 settembre 1965, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI LA THUILE - Vincolo zona dal colle San Carlo al colle del Piccolo San Bernardo.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Sentito il Soprintendente regionale ai monumenti sui motivi che hanno determinato la proposta di inclusione della zona negli elenchi delle località da tutelare;

Chiarita, al sindaco di La Thuile, la procedura da seguire per il rilascio dei permessi edilizi per le costruzioni previste nelle zone soggette a tutela di cui alla legge sulla protezione delle bellezze naturali;

Considerato che la zona che va dal colle San Carlo al colle del Piccolo San Bernardo, in comune di La Thuile, stazione turistica in continua espansione, ha tutti i presupposti per essere inclusa nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Rilevato che la zona delimitata in planimetria, formata da pinete che si susseguono ai pascoli, da declivi che si alternano ai pianori, da caratteristici laghi alpini che danno vita a bellissimi salti d'acqua e cascate, costituisce un complesso di non comune bellezza che deve essere tutelato;

Visto che a La Thuile, centro turistico rinomato sia come stazione di soggiorno estivo che come stazione di sports invernali, i turisti diventano sempre più numerosi e soggiornano per lunghi periodi, attratti dalle bellezze naturali delle località e dalle attrezzature turistiche;

Ritenuto opportuno che la zona delimitata in planimetria venga adeguatamente tutelata con un vincolo generico a carattere cautelativo affinchè il controllo edilizio venga disciplinato, oltre che dall'Amministrazione comunale, anche dalla Soprintendenza regionale ai monumenti;

Considerato che il comprensorio delimitato in planimetria ha tutti i presupposti per essere incluso nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, comprendendo naturali belvedere dai quali si gode lo spettacolo delle alte montagne e ghiacciai che fanno corona all'abitato di La Thuile, le cascate del Rutor che, coi numerosi salti d'acqua, formano bellissimi quadri naturali, il lago di Varney, i resti del Cromlech celtico al colle del Piccolo San Bernardo, la verde conca e le folte pinete che fanno da sfondo al massiccio ed al ghiacciaio del Rutor;

Rilevato che la zona, al momento attuale, non è ancora stata compromessa da massicci interventi edilizi ma si preannuncia un notevole sviluppo della località dal punto di vista dell'insediamento turistico;

Constatata la necessità che la Soprintendenza regionale ai monumenti debba impedire che vengano distrutte o alterate le costruzioni aventi particolari pregi storici e per richiedere che i nuovi edifici rispettino una distanza minima dai confini proporzionata alla loro altezza ed un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, importanza e distribuzione di elementi architettonici, scelta e distribuzione della flora ecc., armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo sul comprensorio delimitato in planimetria;

Rilevato che il sindaco del comune di La Thuile dichiara di astenersi dal voto, in quanto non ha potuto interpellare al riguardo la Giunta comunale;

Con l'astensione del Sindaco ed il voto favorevole di tutti gli altri membri presenti, la Commissione delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

parte particella n. 17 del foglio XIX, attraversamento torrente Varney, parte particella 19 del foglio XIX, attraversamento strada campestre, con il foglio XIX, con il foglio XI, con il foglio XII, con il confine del comune di Pré Saint Didier, con il confine del comune di Morgex, con parte delle particelle n. 564 e 566 del foglio VIII, attraversamento strada nazionale di Plan Pra, parte particelle n. 577 e 578 del foglio VIII, con il foglio XVIII, con il foglio XXIV, parte particella n. 15 del foglio XXIV, con il foglio XXX, con la particella n. 2 del foglio XXIX, parte particella n. 2 del foglio XXIX, parte particella n. 1 del foglio XXVIII, con il foglio XXVIII, con il confine di Stato con la Francia, parte della particella 7-*a*) del foglio XXV, attraversamento torrente Torvera, con il torrente Torvera, con la particella n. 4 del foglio XIX fino ricongiungersi a parte della particella n. 17 del foglio XIX.

(8858)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1966.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per la applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966 e 13 settembre 1966 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966 e 13 settembre 1966, sono aggiunti:

242) Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » dott. Giuseppe M. N. Cesio: Calice Ligure (Savona);

243) Associazione di misericordia: Massa Marittima (Grosseto);

244) Associazione di pubblica assistenza « Associazione Provinciale di Soccorso »: Bolzano;

245) Associazione di pubblica assistenza « Croce Azzurra Monegliese »: Moneglia (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1966

(9194) p. *Il Ministro*: VALSECCHI

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pietrabbondante (Campobasso).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che il comune di Pietrabbondante (Campobasso) non ha richiesto entro il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pietrabbondante (Campobasso) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Pietrabbondante (Campobasso).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Campobasso con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Campobasso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 29 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8947)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1966.

Revoca del decreto ministeriale 18 giugno 1966 concernente la chiusura della officina farmaceutica della ditta I.F.E. - Istituto Farmacoterapico Emiliano, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 3064 in data 5 giugno 1963 e n. 3105 in data 28 agosto 1963, con i quali la Ditta « I. F.E. - Istituto Farmacoterapico Emiliano » S.r.l. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Brescia, via Genova n. 3-7, specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: fiale per uso iniettabile, soluzioni, sciroppi, ovuli, supposte, polveri, confetti, compresse, pomate, granulati, unguenti e candelette;

Visto il decreto ministeriale n. 4104 in data 18 giugno 1966, con il quale sono state revocate le autorizzazioni concesse con i due decreti sopra indicati;

Visto che la ditta interessata con istanza in data 2 agosto 1966 ha chiarito che nel comunicare, con lettera in data 7 marzo 1966 la chiusura della propria officina farmaceutica non intendeva dichiarare la cessazione definitiva della propria attività di produzione e di commercio nel campo farmaceutico, come interpretato da questo Ministero, ma ottenere una temporanea sospensione di tale attività in attesa che avvenisse la modificazione della ragione della Società da « Istituto Farmacoterapico I.F.E. » del dott. Claudani & C. in « Istituto Farmacoterapico Emiliano - I.F.E. di Giro Vera & C. »;

Considerato che l'officina farmaceutica della ditta di cui trattasi possiede ancora oggi tutti i requisiti richiesti in base ai quali furono rilasciate le autorizzazioni concesse con i decreti ministeriali di cui nelle premesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocato il provvedimento di cui al decreto ministeriale n. 4104 in data 18 giugno 1966 e, pertanto, restano confermate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici, nella officina farmaceutica sita in Brescia, via Genova n. 3-7, concesse alla ditta « Istituto Farmacoterapico Italiano - I.F.E. » con i decreti ministeriali numero 3064 in data 5 giugno 1963 e n. 3105 in data 28 agosto 1963.

Il medico provinciale di Brescia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(8952)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1966.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Gandellino (Bergamo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 19 novembre 1965, che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune (Bergamo);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 24 novembre 1965 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune (Bergamo), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al 24 maggio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(9184)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Werner Von Borries, Console generale di Germania a Napoli.

In data 24 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Secondo Scribante, Vice console - commerciale - del Sud Africa a Milano.

In data 24 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Werner Jost, Console di Svizzera a Trieste.

(9006)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1966, registro n. 11, foglio n. 270, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 18 gennaio 1962 dalla Società per l'escavo e l'industria di minerali di alluminio, con sede in Trieste, via Boveto n. 7, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza tendente ad ottenere un indennizzo per l'asserita perdita di beni per effetto dell'art. 74 del trattato di pace, è stato respinto perchè infondato.

(8957)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1966, registro n. 21, foglio n. 298, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal sig. Lupo Simeone avverso la determinazione di rigetto numero 28747, in data 21 ottobre 1964, con la quale veniva respinta la domanda del predetto in data 27 febbraio 1960, intesa ad ottenere il passaggio dalla 3ª alla 2ª categoria dei dipendenti non di ruolo e conseguentemente il collocamento fra il personale del ruolo aggiunto della carriera di concetto, geometri del Genio civile.

(8837)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1966, al registro n. 6, foglio n. 103, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 27 febbraio 1963, proposto dal signor Lanzafame Sebastiano avverso il provvedimento del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, notificato all'interessato in data 17 agosto 1963, con il quale fu respinta la domanda di contributo dello Stato a' termini della legge 23 ottobre 1960, n. 1319.

(8867)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Acireale (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 382.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8961)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Camastra (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.422.732, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8981)

Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Palma Montechiaro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8962)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Adrano (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8963)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Silanus (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 604.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8974)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Gangi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.565.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8975)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Sclafani Bagni (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.135.453, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8976)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Rosolini (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.376.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8977)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Catenanuova (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.723.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8980)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Trani (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8964)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Morrovalle (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8978)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.480.717, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8979)

Autorizzazione al comune di Uta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Uta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8966)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Tuili (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8967)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Siris (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8968)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.054.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8965)

Autorizzazione al comune di Siurgus Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Siurgus Donigala (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8969)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Solarussa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8970)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Soleminis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8971)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Terralba (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8972)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Teulada (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8973)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.212.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8982)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Perugia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1966;

Letta la nota 26 settembre 1966, n. 1382, del presidente della Corte di appello di Perugia, il quale — nel comunicare che il dott. Antonio Bellocchi, sostituto procuratore generale presso detta Corte, nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale, è stato nominato presidente di sezione nella stessa Corte — propone che, in sua sostituzione, sia nominato il dott. Colacci Marino Aldo, sostituto procuratore generale presso la ripetuta Corte;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Marino Aldo Colacci, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa Corte, in sostituzione del dott. Antonio Bellocchi.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1966
Registro n. 35 *Grazia e giustizia, foglio n.* 162.

(8846)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore ai trenta anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti: si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in economia e commercio, conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università «Luigi Bocconi» di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 589;

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparate e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - e redatte su carta da bollo da L. 400 in conformità all'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il sessantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della stessa Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e della Università od Istituto presso cui è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perveranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*) o copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione a tutti gli effetti del diploma o attestante che il diploma stesso è in corso di compilazione;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 400 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alla lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anterio. di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 686/1957.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle materie sulla quale verte la prova stessa.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera direttiva (ex coefficiente 229), oltre tutti gli assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli, provenienti dal personale non di ruolo, spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1966
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 90

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima:

1) Diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Istituzioni di diritto privato.

Parte seconda:

Scienza delle finanze. Economia politica. Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato.

Prova orale

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato.
3) Lettura e traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. . . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . . (prov. . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;
3) non ha riportato condanne penali (4) . . . . .;
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni (5) . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì . . . . . .

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.
(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentesimo anno di età.
(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.
(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8203)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di due membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1966, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla Commissione di cui trattasi dei membri aggiunti, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla Commissione giudicatrice, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Amico Barese professoressa Maria, titolare di Lingua e letteratura inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « M. del Vascello » di Roma;

Omodei professoressa Matilde nata Zecca, titolare di Lingua e letteratura francese presso l'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1966
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 25

(8651)

Conferma nell'incarico di un membro aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5 classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1966, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1966, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1966, con cui il prof. Giovanni Delpin è stato aggregato alla Commissione giudicatrice per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che il predetto prof. Delpin, al termine dell'anno scolastico 1965-66 (30 settembre 1966), sarà collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età;

Considerato, inoltre, che, a norma dell'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il prof. Delpin può essere confermato nell'incarico di membro aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Giovanni Delpin è confermato nell'incarico di membro aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca, fino al termine dei lavori della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 59

(8668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova.

Sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19, del 12 maggio 1966, è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria del concorso a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

(8861)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 40 del 6 ottobre 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 luglio 1966 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(9030)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico), dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 7 giugno 1966, avranno luogo in Roma, rispettivamente, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 19, 20, 21 e 22 dicembre 1966, con inizio alle ore 8 (prove obbligatorie) e presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale, il giorno 23 dicembre 1966, con inizio alle ore 9 (prova facoltativa di lingua tedesca).

(9193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7147 in data 19 settembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964 di cui al bando 16 novembre 1965, n. 9332;

Visto il proprio decreto n. 7199 del 19 settembre 1966, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi;

Vista la nota n. 7312 del 27 ottobre 1966 del comune di Garlasco con la quale si da comunicazione della rinuncia del dott. Filippo Uberti alla 2ª condotta medica di quel Comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Filippo Uberti;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al dott. G. Battista Burrone (2° in graduatoria) la sede di Garlasco e al dott. Silvio Chiappano (4° in graduatoria) la sede di Costa dei Nobili;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 7199 del 19 settembre 1966 il dott. Burrone G. Battista è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Garlasco in sostituzione del dottor Uberti Filippo rinunziatario.

Il dott. Silvio Chiappano è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Costa dei Nobili.

I sindaci dei comuni di Garlasco e Costa dei Nobili sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Pavia, addì 29 ottobre 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

(8864)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 615 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato bandito il concorso interno per titoli per l'assegnazione del posto di ostetrica condotta del consorzio ostetrico tra i comuni di San Damiano al Colle e Rovescala;

Visto il proprio decreto n. 3506 in data 19 aprile 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che il prof. Espedito Moracci, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Pavia, ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Poichè occorre procedere alla sua sostituzione;

Ritenuto di far cadere la nomina sul prof. Carlo Luraschi, libero docente in ostetricia e ginecologia e primario della divisione ostetrica e ginecologica dell'Ospedale civile di Codogno;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Nella Commissione di cui in premessa in sostituzione del prof. Espedito Moracci dimissionario, è nominato il prof. Carlo Luraschi, libero docente in ostetricia e ginecologia e primario della divisione ostetrica e ginecologica dell'Ospedale civile di Codogno.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto n. 3506.

Gli esami si terranno presso la prefettura di Pavia e avranno inizio non prima del 10 dicembre 1966 e comunque trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 22 ottobre 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

(8863)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1966, n. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione di tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966 giusta l'annesso stato di previsione dell'Entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di Capitali » e « Contabilità Speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966 giusta l'annesso stato di previsione della spesa (Tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della Entrata e della Spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966 e cioè:

ENTRATE

Entrate effettive	L.	9.801.764.030
Movimento di capitali	»	26.160.100
Contabilità speciali	»	947.293.000
TOTALE GENERALE ENTRATE	L.	10.775.217.130

SPESE

Spese effettive	L.	9.513.924.130
Movimento di capitali	»	314.000.000
Contabilità speciali	»	947.293.000
TOTALE GENERALE SPESE	L.	10.775.217.130

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1966.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 2.

Ulteriori norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto-Adige n.* 10 *dell'8 marzo* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, non si applicano alla concessione di mutui di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, ratificato con legge statale 1° novembre 1965, n. 1179, da parte di istituti di credito non aventi carattere regionale.

Art. 2.

La giunta provinciale stabilirà con regolamento di esecuzione della presente legge, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da acquistare o da costruire con i benefici delle agevolazioni provinciali, nonchè l'incidenza massima del costo delle aree.

Nella formazione delle graduatorie di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, sono preferite a parità di punteggio a norma del regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le domande che si riferiscono a costruzioni che abbiano i prezzi meno elevati in relazione ai limiti stabiliti ai sensi del primo comma.

Art. 3.

A sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, dell'art. 2 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, e dell'art. 15 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, ratificato, con modifiche, dalla legge statale 1° novembre 1965, n. 1179, le funzioni attribuite all'Ufficio del genio civile all'art. 11 del citato decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, sono esercitate dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

Per i mutuatari preferiti ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 16, l'accertamento di cui al secondo comma del citato art. 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, numero 1022, si riferisce alle caratteristiche ed ai requisiti stabiliti nonchè al progetto approvato a norma della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, della legge provinciale 10 novembre 1960. n. 12, dell'art. 3, terzo comma, della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e dell'art. 15 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, ratificato con modifiche dalla legge statale 1° novembre 1965, n. 1179, le funzioni attribuite al provveditore regionale alle opere pubbliche all'art. 12 del citato decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, sono esercitate dalla Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare, fermo restando quanto disposto al secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, sono soppresse le parole « ed entro i tre mesi successivi la documentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 ottobre 1963, n. 60 ».

Art. 5.

Alla lettera *d*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, le parole « superiore a Lire 2.000.000 » sono sostituite dalle parole « superiore a Lire 2.500.000 ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sono soppresse le parole « dal progetto di massima od esecutivo e dal preventivo e ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere comunque utilizzati prima che il sindaco abbia rilasciato la licenza d'uso, previo accertamento della rispondenza dei lavoli eseguiti al progetto approvato a sensi delle norme di cui all'art. 26 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e di quelle concernenti l'edilizia popolare, salvo disposizioni di leggi speciali per la concessione di agevolazioni statali e provinciali. Il rilascio della licenza d'uso è in ogni caso subordinato agli accertamenti stabiliti dalle leggi sanitarie. Per l'accertamento di cui sopra, in mancanza di tecnico comunale, il sindaco può valersi dell'esperto di cui all'art. 29, comma primo, cifra tre, della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

Al secondo comma dello stesso art. 6 le parole « dalla data di rilascio del certificato di abitabilità » sono sostituite dalle parole « dalla data di rilascio della licenza d'uso ».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 3.
Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 15 *marzo* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale per l'erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici è autorizzata a provvedervi mediante la emissione di assegni in conto corrente postale.

Art. 2.

Allo scopo vengono accesi presso l'Ufficio dei conti correnti postali uno o più conti in corrispondenza ai diversi servizi che si intendono gestire secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Su ciascun conto acceso, all'inizio dell'esercizio, viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell'esercizio il conto può essere alimentato secondo il fabbisogno su accertamento dell'Ufficio di Ragioneria provinciale.

I mandati di pagamento relativi ai versamenti iniziali o ai versamenti integrativi sui conti correnti postali accesi, vengono tratti sull'apposito stanziamento iscritto nel Titolo III, categoria I, del bilancio provinciale. Annualmente con l'approvazione del rendiconto di cui al successivo articolo sarà provveduto al giro contabile con imputazione delle spese effettive, erogate per ciascun tipo di spesa, sugli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

I dati relativi agli assegni restituiti dall'Ufficio dei conti correnti postali che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai beneficiari, vengono comunicati all'Assessorato competente per la definizione delle rispettive pratiche.

Art. 5.

Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall'emissione sarà richiesto il riaccredito in conto. I sussidi, cui detti assegni si riferiscono, possono essere riproposti per il pagamento.

Art. 6.

A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approverà il rendiconto annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(8497)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.